

STATUTO "A.C.C.A. LUCCA ODV"

ART. 1- E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e successive modifiche, un'associazione avente la seguente denominazione: Associazione A.C.C.A. Lucca ODV, più avanti chiamata per brevità Associazione, con sede nel Comune di Lucca, costituita ai sensi della legge 266/91 e della L.R 28/93 persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale.

ART. 2 - L'associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro anche indiretto, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto della associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.

Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali (Consiglio direttivo, ecc.) vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci; le cariche all'interno dei suddetti organi sociali (Presidente, vicepresidente, segretario, tesoriere ecc.) vengono attribuite dal rispettivo organo. Tutti i membri di organi sociali devono essere soci.

ART. 3 – L'associazione opera in maniera specifica, con prestazioni non occasionali di volontariato. L'associazione, partendo dalla considerazione della complessità del problema alimentare, intende perseguire, nel rispetto delle norme statutarie, finalità di solidarietà mediante azioni erogabili in modo continuativo, attivo, diretto, volto alla prevenzione e al trattamento dei disturbi alimentari.

L'associazione si propone di collaborare con ASL e/o associazioni e/o enti e/o privati allo scopo di sviluppare un programma formativo e di informazione medico-psico-sociale volto alla creazione di un ambiente favorevole al superamento del disagio relativo al rapporto con il cibo e con il proprio corpo.

ART. 4 – L'associazione non ha lo scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

In particolare l'associazione intende:

- Rappresentare un elemento di riferimento, di coordinamento e di collaborazione (anche stipulando convenzioni) con chiunque operi a livello pubblico e privato riguardo alle problematiche e alle conflittualità nel rapporto con il cibo e il proprio corpo.
- Organizzarsi in attività volte alla sensibilizzazione della popolazione sulle problematiche legate all'alimentazione e ai suoi molteplici aspetti (sociale, culturale, psicologico, politico, ecc.)
- Collegarsi in maniera dialettica ad altre realtà esistenti sul territorio che promuovono attività atte a favorire la formazione di una coscienza critica sulle tematiche legate ai modelli e allo stile di vita della popolazione
- Adoperarsi per lo sviluppo e la crescita dei programmi che facilitino la risoluzione delle problematiche legate al cibo attraverso la costruzione di una "rete sociale" che favorisca situazioni di auto-mutuo-aiuto e auto mutuo aiuto guidato
- Lavorare a programmi di educazione alla salute e promozione della salute in collaborazione con gli organismi competenti
- Favorire la creazione di una rete regionale e nazionale attraverso la progressiva diffusione della metodologia di lavoro
- Cooperare e promuovere la partecipazione attiva di tutti i membri, con persone, gruppi, associazioni, ecc, che facciano proprio l'obiettivo della prevenzione e del disagio legato ai disturbi alimentari e obesità e del disagio multidimensionale (problemi alcool-correlati, problemi correlati all'uso-abuso-dipendenza da sostanze psicoattive illegali o legali, problemi collegati al disagio psichico e all'emarginazione nonché all'assunzione di comportamenti a rischio per la tutela della salute psicofisica) a prescindere da indirizzi metodologici, ideologici, religiosi, e dalla nazionalità propria di ciascuno di essi, in funzione di una solidarietà aperta alla convivenza.
- Interventi e prestazioni sanitarie promuovendo lo sviluppo sul territorio di ambulatori specializzati per la cura dei disturbi alimentari e obesità
- Lavorare a programmi di prevenzione dell'insorgenza di disturbi alimentari e obesità anche in collaborazione con gli organismi competenti
- Formazione universitaria e post-universitaria promuovendo attività di tirocinio professionalizzante nel campo della prevenzione e cura dei disturbi alimentari nell'infanzia-adolescenza e età adulta
- Ricerca scientifica nel campo dei disturbi alimentari nell'infanzia- adolescenza e età adulta
- Organizzazione e gestione di campagne di sensibilizzazione (es. fotografiche), pubblicazione di testi di aiuto e testimonianza, organizzazione di corsi di formazione per volontari, organizzazione di rappresentazioni teatrali e attività di interesse generale tutte legate al tema dei disturbi alimentari e obesità e del disagio psichico in generale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

SOCI

ART. 5 – Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge di 7.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- L'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica
- La dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi

L'organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo i criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'associazione.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'organo di amministrazione deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 7. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

ART.6 - Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi
- esaminare i libri sociali
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento
- frequentare i locali dell'associazione
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate
- prendere in atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi
- hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima dello svolgimento della stessa.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni, le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative.

- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

ART. 7

La qualifica di socio si perde per:

- morte
- recesso
- esclusione
- mancato pagamento della quota sociale per una (o più) annualità.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

I diritti di partecipazione all'associato non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART.8 – Gli aderenti dell'associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro, dipendente o autonomo. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

ORGANI SOCIALI

ART. 9 – Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell'associazione:

- Assemblea generale degli iscritti;
- Consiglio direttivo;
- Presidente;

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento

della funzione.

ART. 10- L'assemblea generale degli iscritti può essere ordinaria o straordinaria.

Il consiglio deve convocare l'assemblea ordinaria dei soci almeno una volta l'anno entro il trenta Aprile.

Inoltre può convocare quando crede necessario altre assemblee ordinarie o straordinarie.

La convocazione avviene tramite avviso scritto contenente il luogo, la data e l'ora di prima convocazione e di seconda convocazione nonché l'ordine del giorno, da inviare ad ogni iscritto almeno sette giorni prima.

ART. 11 – L'assemblea è formata da tutti i soci ed è presieduta dal presidente del Consiglio direttivo e in caso di sua assenza dal vice-presidente. Nel caso di assenza di entrambi l'assemblea elegge un proprio Presidente. Il presidente dell'Assemblea nomina un segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.

ART.12 - L'assemblea può essere sia ordinaria che straordinaria.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all'ordine del giorno. L'assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i due terzi dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest'ultimi; in seconda convocazione con la presenza di almeno 1/3 dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest'ultimi.

Qualora si debba decidere per lo scioglimento della associazione e la devoluzione del patrimonio il Consiglio Direttivo dovrà convocare un'assemblea straordinaria e saranno necessarie le seguenti maggioranze favorevoli: in prima convocazione almeno i $\frac{3}{4}$ dei soci presenti aventi diritto al voto; dalla seconda convocazione in poi la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Ogni delibera avviene a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte dei due terzi dei presenti.

Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto al voto.

Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

ART.13- L'assemblea delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione e in particolare:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- approva il bilancio di esercizio
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art.28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti
- delibera sulla esclusione degli associati
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- delibera lo scioglimento
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua

competenza.

ART. 14 – Le variazioni dello Statuto e l'Atto costitutivo devono essere approvate da un'assemblea straordinaria e occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 15 - Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell'assemblea redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

ART. 16 – Il Consiglio direttivo è formato da 3 a 13 membri (Presidente, vice-presidente segretario tesoriere ecc). Il Consiglio direttivo dura in carica per 3 anni e può venire rieletto. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

ART. 17 – Compiti del Consiglio direttivo:

E' di pertinenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione. In particolare e tra gli altri sono compiti del Consiglio direttivo:

- cambiare la sede secondo il deliberato del Consiglio Direttivo, da approvare all'assemblea successiva;
- eseguire le delibere dell'assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge ;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;
- deliberare circa l'ammissione dei soci;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 18 - I compiti principali del Presidente sono:

- rappresenta l'associazione di fronte a terzi e stare in giudizio per conto della stessa;
- Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
- Presiede e convoca l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta
- delibera entro i limiti suddetti su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di competenza dell'assemblea dei soci o del Consiglio direttivo o di altro organo dell'associazione.
- viene eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti
- dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti
- Il vice presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

ART. 19 – Le entrate della associazione sono costituite da:

- Quote associative;
- contributi di privati;
- contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni o lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite patrimoniali
- proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da:

- beni mobili e immobili;
- donazioni, lasciti o successioni.

ART. 20 – Il bilancio di esercizio della associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi della chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore. Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere depositati nella sede della organizzazione 15 giorni prima della convocazione dell'assemblea affinché i soci possano prenderne visione.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art.2 a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio

ART. 21- Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita della associazione.

LIBRI

ART. 22 – L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione
- registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono

Gli associati hanno il diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:

- il socio deve inoltrare richiesta scritta motivata indirizzata al Presidente.
- I libri possono essere esaminati solo in presenza del segretario, non possono essere fotocopiati, né trasmessi all'esterno, ma solo visionati sul momento.

VOLONTARI

ART. 23 – I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

LAVORATORI

ART. 24 – L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

DURATA E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 25– La durata dell'Associazione è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione di una assemblea straordinaria appositamente convocata dal Consiglio direttivo. In caso di scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

NORME RESIDUALI

ART. 26 - Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.